

**FRANCIA*****Conseil constitutionnel, decisione n. 2017-684 QPC dell'11 gennaio 2018,  
Associations La cabane juridique, Legal Shelter et autre***

17/01/2018

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dal *Conseil d'État*, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 55-385 del 3 aprile 1955 sullo stato di urgenza, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 2017-1154 dell'11 luglio 2017, di proroga dell'applicazione della legge n. 55-385<sup>1</sup>.

Le disposizioni contestate conferiscono al prefetto poteri specifici nell'ambito dello stato di urgenza, tra cui la possibilità di istituire, mediante decreto, zone di protezione o zone di sicurezza all'interno delle quali gli spostamenti delle persone e dei veicoli possono essere limitati o vietati.

Le associazioni ricorrenti nel giudizio *a quo* sostenevano che tali disposizioni violassero la libertà di circolazione, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto ad una vita familiare normale, il diritto di proprietà e la libertà di impresa, giacché l'istituzione di zone di protezione o di sicurezza da parte del prefetto non sarebbe stata subordinata a circostanze o a minacce specifiche e dal momento che le misure di regolamentazione del soggiorno nelle medesime zone non sarebbero state definite o disciplinate. I ricorrenti asserivano, inoltre, che le disposizioni contestate violassero l'art. 12 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo nella misura in cui avrebbero consentito di delegare, ad agenti privati di sicurezza, il compito di fare ispezioni corporali e dei bagagli nello spazio pubblico.

Dopo aver ricordato la necessità, per il legislatore che instaura un regime di urgenza, di garantire la conciliazione tra la prevenzione delle violazioni dell'ordine pubblico ed il rispetto dei diritti e delle libertà riconosciuti a tutti coloro che risiedono sul territorio francese, il *Conseil constitutionnel* ha sottolineato che, nell'adottare le disposizioni contestate, il legislatore non aveva sottoposto la creazione di una zona di protezione o di sicurezza a nessun'altra condizione tranne quella di essere adottate nell'ambito dello stato di urgenza. Ha poi stabilito che il legislatore non aveva definito la natura dei provvedimenti che il prefetto poteva adottare per disciplinare il soggiorno delle persone all'interno delle zone di sicurezza e non aveva previsto, nell'attuazione di tali provvedimenti, alcuna garanzia ulteriore.

Il *Conseil constitutionnel* ha quindi rilevato che il legislatore non aveva garantito una conciliazione equilibrata tra l'obiettivo di valore costituzionale della salvaguardia dell'ordine

---

<sup>1</sup> Il testo della sentenza è reperibile *on line* alla pagina <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017684QPC2017684qpc.pdf>, il relativo comunicato stampa alla pagina <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2017-684-qpc/communique-de-presse.150525.html> ed il commento della decisione alla pagina [http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017684QPC2017684qpc\\_ccc.pdf](http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017684QPC2017684qpc_ccc.pdf).

pubblico e la libertà di circolazione. Di conseguenza, ha dichiarato le disposizioni contestate contrarie alla Costituzione.

*Céline Torrisi*